

Bruxelles, 1° giugno 2026
(OR. en)

9645/1/26
REV 1

Fascicolo interistituzionale:
2025/0726(COD)

CODEC 992
POLCOM 191
COMER 97

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla
sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione e modifica il
regolamento (UE) 2020/2170 (**prima lettura**)
- Adozione dell'atto legislativo

1. Il 7 ottobre 2025 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta¹, fondata sull'articolo 207, paragrafo 2, TFUE.
2. Il 19 maggio 2026 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione². Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio.

¹ Docc. 13702/25 + ADD 1 e 2.

² Doc. 9464/26.

3. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- confermare il suo accordo e a suggerire al Consiglio di approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la posizione del Parlamento europeo il cui testo figura nel documento PE-CONS 23/26 e la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione riportata nell'addendum 1 della presente nota, con il voto contrario dell'Estonia e l'astensione del Portogallo;
 - decidere di pubblicare la dichiarazione di cui all'addendum 1 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.
4. Le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio figurano negli addenda alla presente nota.
5. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
